

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l'acquisto della cittadinanza

Concluso a Vienna il 18 aprile 1961

Approvato dall'Assemblea federale il 23 marzo 1990²

Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 12 giugno 1992

Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1992

(Stato 21 settembre 2016)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche³,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

animati dal desiderio di stabilire, per quanto li concerne, regole inerenti all'acquisto della cittadinanza da parte dei membri delle loro missioni diplomatiche nonché dei familiari che con questi convivono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, la locuzione «membri della missione» designa, come definito dall'articolo 1 lettera b) della Convenzione, «il capomissione e i membri del personale della missione».

Art. II

I membri della missione e i familiari che con loro convivono non acquistano la cittadinanza dello Stato accreditatario semplicemente per effetto della sua legislazione.

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, come segue: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

RU **1992** 2058; FF **1987** III 307

¹ Dal testo originale francese.

² RU **1992** 2056

³ RS **0.191.01**

Art. IV

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI

1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

2. Per ogni Stato che l'avrà ratificato o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. VII

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

- a) le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
- b) il giorno in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente all'articolo VI.

Art. VIII

L'originale del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati menzionati nell'articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 settembre 2016⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	10 ottobre	1963	24 aprile	1964
Belgio	2 maggio	1968 A	1° giugno	1968
Bosnia e Erzegovina	12 gennaio	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	11 aprile	1969 A	11 maggio	1969
Cambogia	31 agosto	1965 A	30 settembre	1965
Congo (Kinshasa)	15 luglio	1976 A	14 agosto	1976
Corea (Sud)	7 marzo	1977	6 aprile	1977
Danimarca	2 ottobre	1968	1° novembre	1968
Dominicana, Repubblica	14 gennaio	1964	24 aprile	1964
Egitto	9 giugno	1964 A	9 luglio	1964
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Filippine	15 novembre	1965	15 dicembre	1965
Finlandia	9 dicembre	1969	8 gennaio	1970
Gabon	2 aprile	1964 A	24 aprile	1964
Germania	11 novembre	1964	11 dicembre	1964
Guinea	10 gennaio	1968 A	9 febbraio	1968
India	15 ottobre	1965 A	14 novembre	1965
Indonesia	4 giugno	1982 A	4 luglio	1982
Iran	3 febbraio	1965	5 marzo	1965
Iraq	15 ottobre	1963	24 aprile	1964
Islanda	18 maggio	1971 A	17 giugno	1971
Italia	25 giugno	1969	25 luglio	1969
Kenya	1° luglio	1965 A	31 luglio	1965
Laos	3 dicembre	1962 A	24 aprile	1964
Liberia	16 settembre	2005 A	16 ottobre	2005
Libia	7 giugno	1977 A	7 luglio	1977
Macedonia	18 agosto	1993 S	17 novembre	1991
Madagascar	31 luglio	1963 A	24 aprile	1964
Malawi	29 aprile	1980 A	29 maggio	1980
Malaysia	9 novembre	1965 A	9 dicembre	1965
Marocco	23 febbraio	1977 A	25 marzo	1977
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	7 marzo	1980 A	6 aprile	1980
Nepal	28 settembre	1965 A	28 ottobre	1965
Nicaragua	9 gennaio	1990 A	8 febbraio	1990
Niger	28 marzo	1966 A	27 aprile	1966
Norvegia	24 ottobre	1967	23 novembre	1967
Nuova Zelanda ^a	5 settembre	2003 A	5 ottobre	2003

⁴ RU 1992 2058, 2003 2503, 2007 585, 2009 3187 e 2016 3245.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Oman	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Paesi Bassi*	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Aruba	7 settembre	1984	7 ottobre	1984
Curaçao	7 settembre	1984	7 ottobre	1984
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 settembre	1984	7 ottobre	1984
Sint Maarten	7 settembre	1984	7 ottobre	1984
Panama	4 dicembre	1963 A	24 aprile	1964
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Rep. Centrafricana	19 marzo	1973	18 aprile	1973
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sri Lanka	31 luglio	1978 A	30 agosto	1978
Suriname	28 ottobre	1992 A	27 novembre	1992
Svezia	21 marzo	1967	20 aprile	1967
Svizzera	12 giugno	1992 A	12 luglio	1992
Tanzania	5 novembre	1962	24 aprile	1964
Thailandia	23 gennaio	1985	22 febbraio	1985
Tunisia	24 gennaio	1968 A	23 febbraio	1968

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Il protocollo non si applica alle Isole Tokelau.

